



*Ministero delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE,
IPPICHE E DELLA PESCA
Direzione generale per la promozione
della qualità agroalimentare e dell'ippica
PQAI VI

A
ALLEVATORI DEI CAVALLI
PURO SANGUE INGLESE

ASSOCIAZIONE NAZIONALE
CAVALLI PURO SANGUE INGLESE
(ANAC)

ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

SOCIETÀ DI CORSE AL GALOPPO

Oggetto: adempimenti previsti per l'iscrizione, al Libro genealogico del cavallo puro sangue inglese, dei puledri nati nell'anno 2019

Il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo (di seguito, per brevità, Mi.P.A.A.F.T.) procede all'iscrizione dei puledri al Libro genealogico del cavallo puro sangue inglese e al rilascio del documento di identificazione (passaporto), ai sensi della normativa di riferimento.

Di seguito si forniscono indicazioni operative per l'iscrizione al Libro genealogico del cavallo puro sangue inglese dei puledri nati nell'anno 2019.

A – Adempimenti in capo all'allevatore

L'allevatore deve:

- a) verificare, contattando la stazione di monta, che sia stato comunicato l'accoppiamento avvenuto nella stagione di monta di riferimento mediante l'invio dell'apposito modello entro il 31 dicembre dell'anno precedente alla nascita del puledro. Nel caso in cui la comunicazione non sia inviata entro il termine previsto l'istruttoria relativa alla richiesta di iscrizione al Libro genealogico non può essere avviata e sarà applicata una sanzione pari a € 32,00 per ogni fattrice di cui è stata omessa la comunicazione della copertura. Si precisa che **in assenza di detta comunicazione non può inserita in banca dati la denuncia di nascita e, di conseguenza, non può essere avviata l'istruttoria finalizzata all'identificazione del puledro;**
- b) in caso di mancato buon esito dell'accoppiamento comunicare il tipo di evento verificatosi (es. fattrice non coperta oppure rimasta vuota, aborto, decesso puledro alla nascita ecc.);
- c) denunciare la nascita del puledro **entro sette giorni dall'evento**, ai sensi della normativa dell'Anagrafe degli equidi. A tale proposito si rammentano le sanzioni amministrative, che possono essere applicate dalle Autorità competenti. La nascita deve essere denunciata mediante la compilazione, in ogni sua parte, dell'apposito modello da inviare in originale al Mi.P.A.A.F.T. a mezzo posta con l'indicazione dei dati

previsti dalla normativa di riferimento. **L'allevatore dovrà indicare nel campo previsto sul modello il proprio indirizzo di posta elettronica certificata PEC (art. 5 D.L. 179/2012) che sarà utilizzato dall'Amministrazione per ogni eventuale comunicazione che non comporti invio di documentazione (ad esempio invio dei passaporti ecc.). Alla denuncia di nascita deve essere allegata la quietanza di versamento dell'importo dovuto di € 96,00.**

Si precisa che non possono essere accettate denunce di nascita inviate o anticipate a mezzo posta elettronica.

Nel caso in cui sulla denuncia di nascita non sia esplicitamente indicata da parte dell'allevatore l'esclusione dell'equide dalla produzione di alimenti per il consumo umano (NON DPA) sul passaporto del puledro sarà registrata la destinazione finale alla produzione di alimenti per il consumo umano (DPA), ai sensi della normativa di riferimento. **Si ricorda che la destinazione dell'equide come "NON DPA" è irreversibile.**

Sul modello di denuncia di nascita sono previsti gli appositi campi per la segnalazione del nome da assegnare al puledro, massimo 18 lettere compresi gli spazi;

- d) **allegare alla denuncia di nascita la quietanza del versamento dell'importo dovuto di € 96,00** effettuato tramite bonifico sul conto corrente intestato al Tesoro dello Stato, IBAN IT 86L 01000 03245 348 0 17 2537 00 con indicazione della causale. **Si precisa che non potranno essere accettate quietanze con causali generiche che non indichino in modo chiaro l'anno di nascita del puledro e il nome della fattrice. Nel caso in cui si effettui un unico versamento per più di un puledro la causale dovrà contenere oltre all'anno di nascita dei puledri anche i nomi di tutte le fattrici.** Nel caso in cui il versamento sia effettuato on line, utilizzando l'home banking, nella **quietanza allegata alla denuncia di nascita** dovrà chiaramente risultare che il versamento è stato effettivamente eseguito con l'indicazione del relativo **numero definitivo** di Codice Riferimento Operazione (CRO) o di Transaction Reference Number (TRN). **Non saranno accettate quietanze nelle quali non risulti riportato il riferimento all'avvenuta esecuzione del pagamento. Si comunica che il decreto direttoriale relativo agli importi dovuti per l'istruttoria delle istanze ha fissato l'importo onnicomprensivo di € 191,00 dovuto al Mi.P.A.A.F.T. nel caso in cui le denunce di nascita siano presentate successivamente al termine di 30 giorni dall'evento** (fermo restando il rispetto del termine di 7 giorni e la relativa applicazione, da parte delle Autorità competenti, delle sanzioni previste). **Si sottolinea, comunque, che l'invio delle denunce di nascita deve avvenire entro un termine utile a consentire l'identificazione del puledro entro il 31 dicembre dell'anno di nascita;**
- e) far sottoporre il puledro ad identificazione sotto la madre, inserimento del microchip e prelievo del campione biologico da parte del veterinario incaricato dal Mi.P.A.A.F.T.. Si coglie l'occasione per ricordare che, nel caso in cui la fattrice sia sprovvista del passaporto, l'allevatore deve farne richiesta al Mi.P.A.A.F.T. al fine di regolarizzare la propria posizione ai sensi della normativa dell'Anagrafe degli equidi. **In assenza del passaporto della fattrice, il puledro non potrà essere identificato;**
- f) far trovare la fattrice e il relativo puledro, già incapazzati e puliti, in un box idoneo, possibilmente ubicato al coperto, all'interno di una scuderia o di un capannone dotato di adeguata illuminazione, esibire obbligatoriamente la documentazione identificativa (passaporto) della fattrice, prevedere la presenza del personale necessario alle operazioni di contenimento della fattrice e del puledro. Dette operazioni possono riguardare, a seconda dei casi, l'allevatore o il detentore.

Al fine di evitare ritardi e/o disorganizzazione nell'effettuazione della visita identificativa, è onere dell'allevatore o del detentore contattare il veterinario il cui nominativo è riportato nell'elenco dei veterinari competenti per territorio nominati con decreto direttoriale del MI.P.A.A.F.T. pubblicato sul sito. **Si avvisa che, nel caso in cui la mancata visita sia dipesa dall'allevatore o dal detentore, la spesa relativa alla successiva visita di identificazione da parte del veterinario sarà a carico, a seconda dei casi, dell'uno o dell'altro soggetto. Ciò poiché si renderà necessario uno specifico incarico al veterinario per l'effettuazione della visita (al di fuori delle visite disposte all'interno del controllo produzione) e, quindi, dovrà essere versato un ulteriore importo di € 96,00 in aggiunta alla somma già versata per la richiesta di iscrizione del puledro.**

Si ribadisce che l'iscrizione del puledro al Libro genealogico del cavallo puro sangue inglese e la relativa emissione del passaporto non possono avvenire se il puledro non è stato identificato, è privo di

microchip, non è stata completata la documentazione prevista e non è stata comunicata dal laboratorio incaricato la diagnosi del DNA che accerti la corretta genealogia;

- g) fermo restando che **l'originale del certificato di intervento fecondativo (C.I.F.)** può essere già inviato in allegato alla denuncia di nascita inviata per posta, si richiama l'allevatore al rispetto del termine del 31 dicembre dell'anno di nascita del puledro per l'invio di detto documento, rilasciato dal gestore della stazione di monta **all'allevatore del puledro**, senza l'applicazione di sanzioni. Si rammenta inoltre che in caso di doppia copertura dovranno essere inviati i relativi C.I.F.

B – Iscrizione dei puledri nel Libro genealogico del cavallo puro sangue inglese

Il Mi.P.A.A.F.T. provvede all'iscrizione del puledro al Libro genealogico e all'emissione del passaporto solo a seguito dell'invio entro i termini previsti di tutta la documentazione necessaria e dell'accertamento della genealogia del puledro mediante diagnosi del DNA.

Al riguardo si fa presente che:

- a) non potranno essere iscritti al Libro genealogico del cavallo puro sangue inglese i puledri per i quali i relativi genitori siano deceduti senza il deposito del DNA ovvero nel caso in cui agli stessi, se non tipizzati, non possa essere effettuato il prelievo del campione biologico perché non reperibili e, comunque, in tutti i casi in cui manchi il DNA anche di uno solo dei genitori;
- b) nel caso in cui il laboratorio incaricato comunichi l'incompatibilità con uno o con entrambi i genitori dichiarati dall'allevatore nella denuncia di nascita ed indicati sul C.I.F., su richiesta dell'allevatore si può procedere ad un nuovo prelievo di campione biologico e/o al confronto del genotipo del puledro con il DNA di differenti riproduttori. Al fine dell'esecuzione delle analisi di cui sopra è previsto il versamento dei seguenti importi:
- € **213,00** per la ripetizione del prelievo del campione biologico al puledro. Si precisa che qualora dall'esito della prima diagnosi del DNA si sospetti uno scambio di due puledri appartenenti allo stesso allevatore, poiché invertendo le genealogie i puledri risultano compatibili, sarà sufficiente sottoporre solo uno dei due puledri ad un nuovo prelievo;
 - € **96,00** per eseguire il confronto con il DNA di uno o di due differenti riproduttori indicati dall'allevatore;
 - **ulteriori € 96,00** per ciascuno dei confronti successivi eventualmente richiesti dall'allevatore;
- c) nel caso in cui non sia stato possibile determinare la genealogia del puledro, il Mi.P.A.A.F.T. restituirà, laddove già consegnato, il C.I.F. al proprietario a seguito di apposita richiesta. Il proprietario potrà rivolgersi alla competente APA/ARA per l'iscrizione all'Anagrafe degli equidi ed il rilascio del relativo passaporto.

C – Iscrizione tardiva dei puledri nel Libro genealogico del cavallo puro sangue inglese

Ai sensi della normativa vigente, l'iscrizione tardiva del puledro dopo il 31 dicembre dell'anno di nascita è possibile sulla base di apposita formale richiesta dell'allevatore previo deposito del C.I.F. **non oltre il 31 agosto dell'anno successivo a quello di nascita, con applicazione di una sanzione amministrativa di € 1.070,00.**

Non è comunque consentita l'iscrizione tardiva al Libro genealogico del cavallo puro sangue inglese dei puledri per i quali non sia stata effettuata la visita identificativa entro il 31 dicembre dell'anno di nascita e non sia stata già emessa una diagnosi del DNA che abbia accertato la corretta genealogia.

D – Puledri nati all'estero da fattrici italiane temporaneamente esportate o da fattrici da importare definitivamente acquistate all'estero da allevatori italiani

a) PAESI UE

I puledri nati all'estero da fattrici italiane temporaneamente esportate o da fattrici da importare definitivamente acquistate all'estero **prima della nascita del puledro**, da parte di allevatori italiani, possono essere iscritti al Libro genealogico del cavallo puro sangue inglese purché si verifichino entrambe le seguenti condizioni:

- entrino in Italia entro il 31 dicembre dell'anno di nascita;

- rimangano in Italia per 8 mesi. Detto periodo deve maturare, a decorrere dal giorno dell'effettiva importazione, anche non consecutivamente entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di nascita.

Si ricorda che l'allevatore deve inviare la denuncia di nascita entro 7 giorni dall'evento.

b) PAESI EXTRA UE

I puledri nati all'estero da fattrici italiane temporaneamente esportate o da fattrici da importare definitivamente acquistate all'estero **prima della nascita del puledro**, da parte di allevatori italiani, possono essere iscritti al Libro genealogico del cavallo puro sangue inglese purché si verifichino entrambe le seguenti condizioni:

- entrino in Italia entro il 31 dicembre dell'anno di nascita;
- rimangano in Italia per 8 mesi. Detto periodo deve maturare, a decorrere dal giorno dell'effettiva importazione, anche non consecutivamente entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di nascita.

Si precisa che, ai sensi dell'articolo 123 del Regolamento delle corse dell'ex Jockey Club Italiano, nel caso in cui la fattrice provenga da Paesi extra UE può entrare in Italia anche l'anno successivo a quello di nascita del primo puledro da nazionalizzare, fermo restando l'obbligo di importazione di quest'ultimo entro l'anno di nascita.

Si ricorda che l'allevatore deve inviare la denuncia di nascita entro 7 giorni dall'evento.

E – Registrazione dei passaggi di proprietà

Si richiama all'osservanza dei termini e degli adempimenti previsti per la registrazione dei passaggi di proprietà riguardanti tutti i cavalli e, **in particolare in questa sede, le fattrici**. In ogni caso non possono essere registrati passaggi di proprietà con date antecedenti a qualsiasi evento, avvenuto e/o registrato a sistema e/o comunicato al Mi.P.A.A.F.T. (es. nascite, decessi, ecc.).

Nel caso in cui la documentazione presentata per la registrazione della cessione sia incompleta, la titolarità della fattrice decorre dalla data di regolarizzazione e, quindi, di perfezionamento della pratica. Il puledro, pertanto, sarà registrato al titolo del proprietario della fattrice risultante tale nella banca dati del Mi.P.A.A.F.T. al momento della nascita. Conseguentemente la qualifica di allevatore del puledro, fermo restando l'adempimento di tutto quanto sopra descritto, sarà attribuita al soggetto risultante nella banca dati del Mi.P.A.A.F.T. proprietario della fattrice al momento della nascita del puledro.

Non è ammessa, pertanto, alcuna retrodatazione dei passaggi di proprietà.

Si precisa che in caso di iscrizione alla lista pagamenti insoddisfatti non è possibile cedere la proprietà dei cavalli fino alla cancellazione dalla lista medesima. L'eventuale presentazione di un passaggio di proprietà di una fattrice, in corso di iscrizione del proprietario alla lista pagamenti insoddisfatti, non rende possibile la registrazione in banca dati della cessione della titolarità. **In caso di successiva cancellazione dalla lista la decorrenza della titolarità della fattrice a favore del nuovo acquirente corrisponderà alla data di cancellazione da detta lista del proprietario precedentemente iscritto. Non può, pertanto, prodursi alcun effetto retroattivo relativo alla decorrenza della proprietà del puledro e alla relativa qualifica di allevatore.** Anche in questo caso il puledro sarà registrato al titolo del proprietario della fattrice risultante tale nella banca dati del Mi.P.A.A.F.T. al momento della nascita.

Si precisa, comunque, che l'allevatore di puledri p.s.i. ha facoltà di cedere successivamente i diritti allevatoriali.

Si ricorda, inoltre, che la mancata registrazione del passaggio di proprietà di un equide può comportare l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa di riferimento e fa permanere in capo al proprietario risultante agli atti del Mi.P.A.A.F.T., nonché in capo all'effettivo possessore dell'equide, la responsabilità del cavallo a fini amministrativi, fiscali e penali.

F – Emissione del passaporto

Al termine dell'istruttoria il Mi.P.A.A.F.T. procede all'attribuzione dell'UELN, all'iscrizione del puledro al Libro genealogico del cavallo puro sangue inglese e all'emissione del passaporto.

L'allevatore deve verificare la correttezza dei dati riportati sul passaporto; il Decreto direttoriale relativo agli importi dovuti ha fissato in € 64,00 la cifra da versare nel caso in cui le eventuali difformità (dati segnaletici, sesso, nome cavallo, allevatore ecc.) siano comunicate oltre 40 giorni dal ricevimento del documento di cui trattasi.

Il Direttore Generale
Francesco Saverio Abate
(Firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.)